

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 aprile 2024

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **435** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE FEDERAZIONI REGIONALI DEI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE A SUPPORTO ESCLUSIVO DEL SISTEMA TRASFUSIONALE REGIONALE PREVISTI DALL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 29/2023.

L'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama i seguenti atti statali:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);
- il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 (Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue);
- il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007 (Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali);
- il decreto del Ministro della Salute 20 novembre 2015 (Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Richiama altresì i seguenti accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano:

- rep. atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;
- rep. atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012 (Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti), recepito con DGR n. 2406 in data 14 dicembre 2012;
- rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016 (Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008, rep. atti n. 115/CSR, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue), recepito con DGR n. 1369 in data 14 ottobre 2016;
- rep. atti n. 121/CSR del 7 luglio 2016 (Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze);
- rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021 (Aggiornamento e revisione dell'accordo Stato-Regioni 16.12.2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica), recepito con DGR n. 1151 in data 13 settembre 2021;
- rep. Atti n. 100/CSR del 1/8 luglio 2021 (Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)), recepito con DGR n. 29 in data 17 gennaio 2022.

Richiama, inoltre, le seguenti leggi regionali:

- la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e ss.mm.ii.;
- la l.r. 27 dicembre 2023, n. 29 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41), in particolare l'articolo 3 relativo alla strutturazione della rete trasfusionale regionale.

Richiama, infine, il provvedimento dirigenziale n. 651 in data 12 febbraio 2024, riguardante la nomina della Commissione per la programmazione regionale e del Comitato regionale tecnico-consultivo in materia di attività trasfusionali, ai sensi della l.r. 29/2023

Riferisce che la citata l.r. 29/2023 prevede, all'articolo 10:

- al comma 1 che la Regione concede, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti a bilancio, contributi a favore delle associazioni e delle federazioni regionali per la realizzazione di attività aggiuntive, a supporto esclusivo del sistema trasfusionale regionale, individuate in specifici progetti relativi al raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e medicinali plasma derivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori;
- al comma 2 che la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentito il Comitato regionale tecnico-consultivo in materia di attività trasfusionali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al paragrafo precedente, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare al fine dell'erogazione dei contributi e ogni altro aspetto procedimentale relativo alla concessione degli stessi.

Fa presente che, come rappresentato dal dirigente regionale della Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera, l'ufficio competente ha predisposto le allegate disposizioni applicative alla presente deliberazione per la concessione dei contributi così come previsto dall'articolo 10 della l.r. 29/2023, in collaborazione con il direttore della S.C. Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Spiega, poi, che il documento in questione è stato anche oggetto di confronto con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue presenti sul territorio regionale.

Comunica, infine, che, come richiesto dal comma 2, articolo 10 della l.r. 29/2023, il Comitato regionale tecnico-consultivo in materia di attività trasfusionali, convocato per il giorno 9 aprile 2024 con nota prot. n. 2602/SAN, ha rilasciato il proprio parere positivo in merito alle disposizioni applicative di cui all'allegato al presente atto.

Propone, pertanto, di approvare le allegate disposizioni applicative alla presente deliberazione per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della l.r. 29/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 24 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

vista la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il

triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

dato atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le allegate disposizioni applicative alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della l.r. 29/2023;
2. dato atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
3. di trasmettere la presente deliberazione alle Associazioni e Federazioni donatori volontari di sangue e all'Azienda USL della Valle d'Aosta.

BG

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 27 DICEMBRE 2023, N. 29

Contributi alle associazioni e alle federazioni regionali dei donatori volontari di sangue per la realizzazione di attività aggiuntive a supporto esclusivo del sistema trasfusionale regionale.

1. Indicazioni generali.

1.1. I contributi previsti dall'articolo 10 della l.r. 29/2023 sono concessi a sostegno della realizzazione di attività aggiuntive, a supporto esclusivo del sistema trasfusionale regionale, allo scopo di sostenere e favorire l'attività svolta nel territorio regionale per la promozione e il dono volontario di sangue e la tutela del donatore.

Tali attività sono individuate in **specifici progetti** relativi ai seguenti ambiti:

- raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- approfondimento e monitoraggio della salute dei donatori, compresi i programmi di prevenzione;
- fidelizzazione dei donatori e attività dirette a favorire il ricambio generazionale.

Sono pertanto ammissibili, a titolo esemplificativo, attività che si sostanziano in sessioni formative e/o informative specifiche in materia trasfusionale o sulla salute dei donatori o nell'organizzazione di piccoli – grandi eventi o sperimentazioni gestionali finalizzati a sostenere, incentivare, sensibilizzare ed educare al dono volontario di sangue per incrementare il numero dei donatori in Valle d'Aosta.

1.2. I contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

1.3. Il contributo concesso è cumulabile con agevolazioni di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

1.4. Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura regionale competente a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

2. Soggetti beneficiari

2.1. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente le associazioni e le federazioni regionali aventi sede legale in Valle d'Aosta, regolarmente iscritte nel registro del Terzo Settore (RUNTS), che perseguono le finalità previste dal decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2007, nonché dalla vigente normativa, regionale e statale, in materia di organizzazioni di volontariato.

3. Caratteristiche dell'agevolazione ed entità massima del contributo

- 3.1. L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto. Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.
- 3.2. Il fondo annuale stanziato sul bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta sarà ripartito nella seguente modalità:
 - una quota fissa pari ad euro 5.000 per ciascuna Associazione e Federazione richiedente;
 - una quota variabile, risultante dal fondo regionale al netto delle quote fisse determinate ai sensi del punto precedente, suddivisa in base al numero di donazioni effettuate nell'anno precedente dagli iscritti a ciascuna associazione e federazione regionale.
- 3.3. La somma della quota fissa e della quota variabile determinerà l'importo massimo di contributo concedibile ad ogni Associazione e Federazione per la realizzazione di uno o più progetti nell'esercizio in corso.
- 3.4. L'importo assegnato a ciascuna Associazione e Federazione sarà comunicato entro il 15 gennaio di ogni anno dalla Struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera.
- 3.5. Per il solo anno 2024, con l'entrata in vigore della nuova norma regionale, le Associazione e Federazione saranno informate dell'entità di cui al punto 3.3 entro 15 giorni dall'approvazione formale delle presenti disposizioni.
- 3.6. Il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra il totale dei costi ed il totale dei ricavi (al netto del contributo regionale) relativi alla realizzazione del progetto.

4. Determinazione del contributo regionale

- 4.1. Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo tutti i ricavi e i costi relativi al progetto e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorra a ridurre il disavanzo e non generi benefici.
Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:
 - superiore alla differenza tra costi e ricavi;
 - superiore al totale delle spese ammissibili, come sotto definite.
- 4.2. A rendiconto, dovranno essere indicate tutte le spese sostenute e le entrate incassate direttamente imputabili al progetto per il quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al bilancio previsionale.
- 4.3. Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti e rendicontati, a conclusione dell'attività e non potrà in nessun caso essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

- 4.4. Le spese da rendicontare, ai fini del conteggio del disavanzo di progetto, corrispondono a tutte le voci di spesa sostenute per l'iniziativa, purché afferenti alle tipologie di spesa ammissibile come sotto specificate.
- 4.5. Le entrate e le uscite dovranno essere tutte direttamente correlate all'attività aggiuntiva.

5. Spese ammissibili e non ammissibili

- 5.1. Per **spese ammissibili** dell'attività aggiuntiva si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione e realizzazione.
- 5.2. **Sono ammissibili**, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa e pertinenti alla medesima, quali:
- a) **spese per personale esterno**: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente. Rientrano in tale fattispecie i prestatori d'opera non soggetti a regime IVA (prestazioni occasionali); i professionisti soggetti a regime IVA; i collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente. Per il riconoscimento di tale tipologia di spesa, è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato;
 - b) **spese per servizi accessori e strumentali** (es. spese per affitto sale e locali o spese per l'allestimento e il noleggio di materiale e attrezzature);
 - c) **spese per acquisto di beni e materiali di consumo**, ovvero di beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato (es. spese per la cancelleria, tipografia);
 - d) **spese di ospitalità** (alloggio, vitto e trasporto) riferite esclusivamente alla partecipazione di relatori/esperti (tali spese dovranno riferirsi unicamente al diretto interessato e dovranno concordare con i principi di ragionevolezza e proporzionalità);
 - e) **spese per la promozione dell'iniziativa**;
 - f) **tassa di occupazione suolo pubblico e per le affissioni**;
 - g) **premi** consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo complessivo massimo consentito pari a euro 1.000,00, esclusi i premi in denaro;
 - h) **spese di vitto e trasporto a favore dei volontari** del soggetto proponente che partecipano attivamente alla realizzazione del progetto, nei seguenti limiti:
 1. per quanto concerne le spese di viaggio, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto di biglietti per trasporti pubblici di seconda classe o classe economica o, in caso di utilizzo di mezzi di trasporto propri, il rimborso chilometrico calcolato sulla base delle relative tabelle ACI, rendicontato in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata sia dal legale rappresentante dell'ente che dal volontario, elencante tutti i dati del viaggio intrapreso per la realizzazione del progetto;
 2. per il singolo pasto può essere ammessa una spesa massima giornaliera di euro 20,00 a persona (il documento di spesa deve indicare chiaramente il numero dei commensali e la data del servizio); ai fini dell'ammissibilità di tale voce, sarà necessario presentare una dichiarazione di atto notorio, debitamente firmata dal

Presidente/legale rappresentante dell'associazione/federazione regionale, contenente l'elenco dei nominativi dei volontari, iscritti regolarmente nel relativo registro, che partecipano attivamente alla realizzazione del progetto;

i) altri eventuali costi di diretta imputazione al progetto, da dettagliare e specificare.

5.3. Le spese dei progetti ammessi al contributo, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:

a) strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo (non sono ammissibili a contributo costi di spese generali imputabili parzialmente al progetto, come, ad esempio, l'affitto annuale di locali o l'assicurazione annuale);

b) ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;

c) effettivamente sostenute dal beneficiario del contributo;

d) identificabili, controllabili ed attestate da regolari documenti giustificativi.

5.4. **Non sono ammissibili** le seguenti spese:

a) generali e di funzionamento del soggetto proponente (ad esempio acqua, luce, riscaldamento);

b) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;

c) spese per l'acquisto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti strettamente necessario per lo svolgimento dell'iniziativa;

d) spese relative a utenze elettriche e telefoniche;

e) per ammende, penali e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la realizzazione dell'iniziativa;

f) relative al pagamento di imposte e tasse, ad eccezione della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le affissioni;

g) parcelle legali e notarili;

h) per danni o indennizzi;

i) a titolo di rimborso forfettario.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda

6.1. Le domande di contributo potranno essere presentate due volte all'anno, entro il 28 febbraio e il 30 giugno di ogni anno, alla Struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera ad uno dei seguenti indirizzi:

per posta raccomandata o consegna a mano: Via De Tillier, 30 – 11100 Aosta
tramite PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

6.2. Per il solo anno 2024, con l'entrata in vigore della nuova norma regionale, il termine di presentazione della domanda di contributo del 28 febbraio è posticipato al 10 maggio e quello del 30 giugno al 31 luglio.

6.3. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali, oltre i termini stabiliti dal presente documento.

- 6.4. Le domande sono redatte utilizzando l'apposito modulo, sottoscritte dal legale rappresentante e integrate dalla seguente documentazione:
1. scheda di progetto illustrante:
 - a. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute essenziali);
 - b. ambito territoriale di svolgimento del progetto (si ricorda che l'iniziativa può avere solo ricadute locali o regionali in quanto volte al raggiungimento dell'autosufficienza regionale e/o alla salute dei donatori valdostani);
 - c. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
 - d. obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati;
 - e. durata del progetto;
 - f. modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di attività;
 2. piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate;
 3. copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- 6.5. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
- 6.6. Si specifica che la marca da bollo non è dovuta in quanto i beneficiari devono essere soggetti del Terzo Settore.

7. Istruttoria di concessione del contributo

- 7.1. Il Dirigente della Struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera, responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, comunicherà tempestivamente al soggetto richiedente il contributo l'avvio del procedimento con l'indicazione dell'Ufficio competente all'istruttoria nonché del responsabile della stessa.
- 7.2. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. L'esame avviene in ordine cronologico, con riferimento alla data di ricevimento.
- 7.3. Le domande saranno ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
- a) presentate da soggetto ammissibile;
 - b) complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta;
 - c) relative a progetti coerenti con le finalità della legge regionale 29/2023 e rispondenti ai requisiti indicati all'articolo 10 della stessa.
- 7.4. La Struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.

- 7.5. Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.
- 7.6. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- 7.7. L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.
- 7.8. Le domande ritenute ammissibili saranno finanziate a prescindere dall'ordine di arrivo.
- 7.9. Il dirigente della Struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera, verificata l'ammissibilità delle domande, approva con proprio provvedimento, previo parere favorevole del comitato regionale tecnico-consulivo in materia di attività trasfusionali (istituito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29/2023), la concessione dei contributi e ne dà comunicazione ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta.

8. Modifiche al progetto

- 8.1. Il soggetto proponente può apportare esclusivamente modificazioni non sostanziali al progetto iniziale, tali comunque da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.
- 8.2. I dati dichiarati in fase di domanda di contributo dovranno pertanto trovare riscontro in sede di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una rideterminazione del contributo. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva, pertanto, di non liquidare interamente il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

9. Modalità di erogazione del finanziamento

- 9.1. Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:
- a) acconto, pari al 50% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti;
 - b) saldo del contributo, eventualmente rideterminato sulla base della verifica rendicontale.
- 9.2. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

10. Rendicontazione

- 10.1. Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

10.2. La rendicontazione sarà effettuata utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione dei beneficiari.

10.3. La **rendicontazione** deve essere corredata da:

1. una **relazione finale** relativa all'iniziativa realizzata;
2. il **rendiconto di progetto**, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili al progetto, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva (non sono da considerare quelle percepite dall'Azienda USL della Valle d'Aosta);
3. un elenco dettagliato dei **giustificativi delle spese** sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo del progetto, suddiviso per categoria di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario);
4. copia della **documentazione contabile**, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la partita IVA), note per le prestazioni occasionali o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa all'elenco di cui al punto precedente (3), con relativa quietanza di pagamento.

10.4. Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori o soggetta alla concessione di altri contributi pubblici, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 29/2023.

10.5. Il contributo regionale non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e quello delle entrate relative al progetto. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del disavanzo.

10.6. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero/compensazione da parte dell'Amministrazione.

10.7. L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 30 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

10.8. Il dirigente regionale competente emetterà la nota di liquidazione entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

11. Revoca o riduzione del contributo

11.1. Il dirigente regionale competente provvede a dichiarare la revoca o la riduzione del contributo concesso nei seguenti casi:

1. modifica sostanziale del progetto realizzato rispetto a quello preventivato;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta;
3. rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;

4. se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

11.2. In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

12. Utilizzo dei loghi

12.1. Tutti i materiali di comunicazione e promozione (dépliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine, ecc.) realizzati dai beneficiari del contributo dovranno evidenziare, ai sensi della DGR 1465/2018, il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'indicazione "Con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione.

12.2. Il predetto logo andrà richiesto all'ufficio cerimoniale della Presidenza della Regione (cerimoniale@regione.vda.it) per il controllo del suo corretto posizionamento, dandone conoscenza alla segreteria dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e alla struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera.

13. Disposizioni finali

13.1. Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione delle domande di contributo, il soggetto richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

13.2. Conservazione della documentazione contabile relativa ai progetti sostenuti dal contributo

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

13.3. Controlli

La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività dei progetti e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Ai sensi del DPR 445/2000 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

13.4. *Obblighi di pubblicazione*

L'articolo 1, commi 125-127 della legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/2019, art. 35) prevede un obbligo di rendicontazione per gli enti non profit: le organizzazioni che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente.

13.5. *Privacy*

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione autonoma Valle d'Aosta.

13.6. *Ricorsi*

Avverso il presente documento nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal medesimo evento.

13.7. *Responsabile del procedimento*

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Allegato è il dirigente "pro tempore" della Struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera della Regione autonoma Valle d'Aosta.

13.8. *Pubblicazione, informazioni e contatti*

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.274226/274269 o inviare una mail agli indirizzi: s-sanosp@regione.vda.it – b.guglielmino@regione.vda.it – e.ronzani@regione.vda.it.